

N. Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

**CONVENZIONE FRA L'UNIONE E I COMUNI DI
CASTELRAIMONDO, ESANATOGLIA, GAGLIOLE, MATELICA
PIORACO, SEFRO E TREIA PER IL CONFERIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE.**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede
dell'Unione;

TRA

L'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE, rappresentata da –
Presidente pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante
dell'**UNIONE**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
dell'Unione n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

E

IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, rappresentato dal – Sindaco pro-
tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del
Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.
xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI ESANATOGLIA, rappresentato dal – Sindaco pro-
tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI GAGLIOLE, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI MATELICA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI PIORACO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI SEFRO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI TREIA, rappresentato dal – Vice Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto

non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

PREMESSO CHE

✓ la possibilità di ricorrere ad una delle forme associative previste dall'ordinamento delle autonomie locali nell'ambito della riscossione delle entrate tributarie consente di realizzare economie di spesa, di agire con criteri uniformi su aree contigue, e di rendere agevole la delicata fase della riscossione coattiva dei tributi locali;

✓ ai sensi dell'art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 agli enti locali è consentito effettuare la riscossione delle proprie entrate in forma di gestione diretta anche in associazione con altri enti locali;

✓ per gli enti la gestione della fase della riscossione coattiva ha assunto rilevanza strategica nella gestione della funzione finanziaria e che l'attuale sistema della riscossione coattiva delineato dal D.l. 193/2016 prevede quale alternativa all'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione o a soggetti privati iscritti ad apposito albo, la gestione diretta da parte degli enti anche in forma associata, soluzione questa che garantisce minori rigidità gestionali e quindi tempi di esazione più rapidi, oltre che un maggior controllo sui livelli di efficienza ed efficacia dell'attività svolta;

✓ l'esercizio della funzione di riscossione coattiva in forma associata rappresenta una valida soluzione in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato e soprattutto garantisce un rapporto diretto e trasparente con il cittadino contribuente;

✓ agli enti viene riconosciuta la legittima possibilità di utilizzare
alternativamente, ed anche in maniera differenziata per ogni singola
tipologia di entrata, sia gli strumenti del ruolo che l'ingiunzione di
pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie
previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;

VISTO:

✓ l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono
stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini,
la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

✓ l'art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 che in materia di regolamenti per
quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi consente che
tali attività possano essere effettuate anche mediante il ricorso alle forme
associative tra enti locali;

✓ l'art. 36 c. 2 del D.L. 248/2007 il quale prevede che la riscossione coattiva
dei tributi degli enti locali può essere effettuata con la procedura
dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 369/1910, in alternativa alla
procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973;

✓ l'art. 14 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali del 22.01.2004 che prevede una
normativa di carattere giuridico ed economico per il caso di funzioni e
servizi espletati in convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Rappresentanti degli Enti

predetti, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati

CONVENGONO E STABILISCONO

L'istituzione del Servizio Associato Entrate Tributarie dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, in forma associata e coordinata a mezzo delega all'Unione stessa, ai sensi dell'art. 32 del TUEL 267/2000.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

PREMESSE

1. La premessa narrativa e gli atti indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 1 – OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è il conferimento all'Unione Montana Potenza Esino Musone, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione dei crediti derivanti da entrate di natura tributaria, per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria e si rende necessario procedere alla riscossione coattiva.

2. I Comuni con l'approvazione della presente convenzione delegano le funzioni, i procedimenti e le attività collegate, all'Unione.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI

1. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e

	rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi	
	di professionalità e responsabilità ed in particolare perseguendo le seguenti	
	finalità:	
	✓ Trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa nella riscossione dei	
	tributi;	
	✓ Condivisione tra i Comuni delle eccellenze organizzative;	
	✓ Consolidamento delle risorse proprie degli enti e recupero di liquidità a	
	favore degli stessi;	
	✓ Specializzazione del personale nello svolgimento delle attività al fine di	
	raggiungere un maggior grado di efficienza nel disbrigo delle pratiche;	
	✓ Uniformità tra i vari enti in merito ai procedimenti, alla modulistica e	
	all'informativa rivolta al cittadino contribuente;	
	✓ Introduzione e potenziamento di canali telematici di accesso ai servizi, in	
	modo da ridurre per i cittadini costi e/o spostamenti fisici;	
	✓ Raggiungimento di maggiori livelli di equità ed al tempo stesso tutela di	
	tutti i cittadini contribuenti;	
	✓ Garanzia che il recupero dei crediti insoluti sia effettuato in tempi rapidi e	
	secondo procedure e modalità condivise tra gli enti aderenti;	
	2. Particolare attenzione sarà inoltre posta al raggiungimento dei seguenti	
	obiettivi ritenuti prioritari:	
	- Celerità e certezza della conclusione in tempi rapidi delle procedure di	
	esazione coattiva;	
	- Disponibilità alla concessione di rateizzazioni ed analisi della	
	posizione debitoria dei singoli contribuenti;	

- Attenzione alle istanze del cittadino contribuente e contenimento del contenzioso;
- Massima trasparenza nella rendicontazione delle entrate e relativi costi nei confronti degli enti aderenti;
- Uniformità dei modelli, delle procedure di esazione e delle comunicazioni da inviare ai contribuenti;

ART. 3 – FUNZIONI CONFERITE

1. Oggetto della presente convenzione è il conferimento su base volontaria all’Unione Montana da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni e delle attività dirette a consentire il recupero in via coattiva dei crediti aventi natura tributaria, dopo che il Comune titolare del credito abbia esaurito la fase di riscossione volontaria.

Sono ricomprese nell’ambito di competenza della presente convenzione, solo le funzioni relative alla gestione della riscossione coattiva delle entrate aventi natura tributaria, mentre sono escluse le attività di riscossione relative alle entrate comunali aventi diversa natura.

2. L’Unione adotta su proposta del Servizio Associato Entrate Tributarie costituito ai sensi della presente convenzione, apposito regolamento teso a disciplinare le modalità di riscossione dei crediti e le competenze attribuite agli organi dell’Unione. I Comuni si impegnano a modificare i propri regolamenti concernenti la disciplina delle entrate al fine di renderli compatibili con il regolamento dell’Unione.

3. La stipula della presente convenzione non preclude ai Comuni aderenti la facoltà, prevista dall’art. 52 c. 5 del D.Lgs. 446/1997 in tema di potestà regolamentare, di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la

riscossione dei singoli tributi, ben potendo gli stessi enti legittimamente continuare ad utilizzare sia il ruolo di cui al DPR 602/73, che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 369 del 1910, coerentemente con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa. Si conviene pertanto che i singoli enti aderenti comunicheranno all'Ufficio del Servizio associato i crediti aventi natura tributaria che intendono cedere in affidamento per la riscossione coattiva. Solo i crediti per i quali di volta in volta gli enti aderenti comunicheranno l'esplicito affidamento all'Ufficio Associato saranno gestiti per la riscossione coattiva da parte di quest'ultimo.

4. Si conviene altresì che l'Unione procederà all'esercizio delle funzioni attribuite di cui alla presente convenzione per tutti i crediti tributari che verranno esplicitamente affidati dagli enti aderenti a partire dal 1° gennaio 2019, data di formale inizio del servizio, indipendentemente dalla data in cui i relativi crediti sono sorti.

5. Restano escluse dal conferimento all'Unione le funzioni di riscossione coattiva relative ai tributi per i quali alla data di stipula della presente convenzione, la stessa riscossione risulti già affidata a terzi in forza di precedenti atti e convenzioni, sino alla naturale scadenza degli stessi. Alla scadenza di tali affidamenti, i Comuni si impegnano a rivedere le forme di riscossione delle suddette entrate onde consentire che la rispettiva riscossione coattiva possa essere esercitata dall'Unione.

6. Tramite la presente convenzione si istituisce pertanto tra l'Unione e i Comuni aderenti il "Servizio Associato Entrate Tributarie", che vedrà l'Unione Montana come Ente capofila con pieno potere di rappresentanza per

ogni rapporto con altri Enti e con i privati, in relazione al servizio e alle funzioni assegnate.

7. La gestione associata del servizio, assicurerà l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. Le funzioni di cui al servizio oggetto della presente convenzione, sono trasferite dai Comuni firmatari del presente atto, all'Unione.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In merito alle entrate di natura tributaria di competenza degli enti aderenti, quali ad esempio:

- Imposta Municipale Unica (IMU);

- Tassa Servizi Indivisibili (TASI);

- Tassa sui Rifiuti (TARI) e tributi relativi a previgenti prelievi in materia di rifiuti (TARSU/TARES);

- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

- TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche);

- Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

- altre entrate aventi natura tributaria non ricomprese tra quelle sopraelencate;

il Servizio Associato Entrate provvede allo svolgimento di tutte le attività gestionali relativamente alla riscossione coattiva, mediante lo svolgimento di funzioni che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

✓ definizione delle modalità di formazione e trasmissione delle liste di carico all'Unione da parte di ciascun Comune;

	✓ eventuali attività di verifica sulla certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti	
	e sui termini di prescrizione e decadenza ad essi applicabili e le	
	conseguenti azioni di discarico dei crediti non riscuotibili;	
	✓ eventuali attività di recupero in via bonaria e pre-coattiva (atti di	
	intimazione/messa in mora, ricognizioni di debito, accordi transattivi, etc.)	
	da esperire dopo che gli avvisi di accertamento emessi sono divenuti	
	esecutivi e prima di procedere alla riscossione coattiva (tali attività	
	verranno concordate di volta in volta con il singolo comune conferente);	
	✓ riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio	
	Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo di regola, le disposizioni	
	contenute nel II titolo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto	
	compatibili;	
	✓ eventuale sollecito del credito dopo ingiunzione;	
	✓ gestione delle rateizzazioni;	
	✓ gestione dei flussi informativi verso gli enti per sgravi, rimborsi,	
	annullamenti, sospensioni di atti;	
	✓ rendicontazione delle somme incassate;	
	✓ definitiva analisi del credito residuo (valutazione da effettuarsi in	
	collaborazione con gli enti, in merito alla congruità della prosecuzione	
	della riscossione con procedure esecutive e cautelari);	
	✓ azioni cautelari (fermo ed ipoteca);	
	✓ azioni esecutive (pignoramento, espropriazione mobiliare, espropriazione	
	immobiliare, espropriazione presso terzi).	
	2. Vista la particolare complessità delle procedure di riscossione coattiva e	
	l'assoluta necessità dettata dalle vigenti leggi di ricorrere a specifiche figure	

professionali previste per l'espletamento delle azioni cautelari ed esecutive, l'Ufficio Associato, acquisito il parere favorevole della Giunta dell'Unione, qualora lo ritenga utile ad una gestione efficiente, potrà procedere ad affidare a soggetti terzi l'espletamento di singole funzioni o servizi a supporto della riscossione.

ART. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Unione costituisce un apposito Ufficio associato per la gestione del Servizio Associato Entrate Tributarie, la cui sede è individuata nella fase di prima applicazione della convenzione presso la sede stessa dell'Unione.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Ufficio associato per la gestione Servizio è formalizzata con proprio atto dal Presidente dell'Unione, sentito il Consiglio dell'Unione, che attribuisce ad un funzionario la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa, che esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione del servizio secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

3. Il Funzionario Responsabile avrà il compito di coordinare funzionalmente le altre unità di personale assegnate all'Ufficio Associato, ad esso verrà conferito incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 del C.C.N. L. 31/03/1999 e ss.mm.ii e degli articoli 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/05/2018.

4. Ogni Comune associato è tenuto a dare comunicazione al Funzionario Responsabile dell'Ufficio associato di uno o più referenti addetti all'interscambio di dati ed informazioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

5. Tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'Ufficio in questione sono adottati dall'Unione Montana in quanto ente capofila, secondo la sua disciplina interna.

6. La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie e ogni altra specificazione circa l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio sarà determinata con deliberazione di Giunta dell'Unione, sentito il Consiglio dell'Unione.

7. Le attività, le procedure e gli atti finalizzati all'attuazione della gestione associata dell'Ufficio, che si sostanziano in un Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, di cui alla presente convenzione, dovranno essere disciplinate in un apposito provvedimento di natura gestionale approvato dalla Giunta dell'Unione.

8. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata sono in vigore, se e in quanto applicabili, i Regolamenti dei singoli enti fino a che non venga approvato un regolamento che uniformi le procedure per tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione.

ART. 6 – CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo della gestione associata per l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.

ART. 7 – DURATA, ESTENSIONE E RECESSO

1. La presente convenzione avrà validità con decorrenza dal 1° gennaio 2019, e per una durata di anni cinque.

2. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi nuovi atti deliberativi dei Consigli Comunali e dell'Unione stessa.

3. Nel caso di Comuni che intendano aderire successivamente alla

costituzione del “*Servizio Associato Entrate Tributarie*”, gli stessi dovranno accettare i criteri di ripartizione dei costi generali già previsti per i Comuni aderenti, adeguati proporzionalmente al carico di lavoro dei nuovi enti associati e provvedere ad accettare e sottoscrivere la presente convenzione.

4. E’ facoltà degli enti aderenti, recedere anticipatamente dalla presente convenzione per giusta causa, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di 6 (sei) mesi.

ART. 8 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell’Unione, per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell’Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell’ambito del servizio associato sono automaticamente nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L’Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione all'Unione per i provvedimenti tecnici di competenza.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Le spese relative al funzionamento ordinario del Servizio Associato saranno garantite per mezzo di trasferimenti ordinari garantiti dai Comuni e stabiliti in sede di predisposizione del Bilancio, oltreché da eventuali contributi incentivanti finalizzati alla costituzione e al funzionamento del presente servizio associato, compreso il trasferimento di personale dei singoli comuni aderenti.

2. Sull'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si provvede sempre con apposito atto della Giunta dell'Unione.

3. I costi sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria dei costi individuati per il funzionamento della struttura, proporzionalmente alle

prestazioni svolte a favore dei rispettivi Comuni aderenti, anche in funzione della ripartizione percentuale stabilita dalla Giunta dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione.

4. Gli eventuali contributi incentivanti la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Associato, sono destinati prioritariamente alla formazione e alla riqualificazione del personale, all'acquisto di attrezzature e di dotazioni della struttura associata.

5. In attuazione di quanto enunciato, viene stabilito:

a) L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario, provvede a quantificare le risorse finanziarie con cui ogni Comune aderente alla forma associativa, dovrà partecipare alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato;

b) Ogni Comune partecipante dovrà iscrivere le cifre stabilite nella previsione di cui alla precedente lettera a), nel proprio bilancio di previsione a titolo partecipazione ordinaria alle spese;

c) Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, ciascun Comune provvede alla liquidazione all'Unione del 70% delle spettanze previste, a titolo di anticipazione in corso di esercizio. Il saldo delle spettanze, avverrà da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione;

d) Al fine di assicurare il pareggio finanziario del Servizio trasferito alle competenze dell'Unione, i Comuni aderenti stabiliscono di ripartire le spese generali di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato, nonché

nel caso di registrazione di un disavanzo gestionale, attraverso la ripartizione definita annualmente da parte della Giunta dell'Unione.

6. Eventuali avanzi gestionali derivanti da entrate destinate alla gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato, i Comuni stabiliscano possano essere utilizzate, al fine della compensazione dei rapporti finanziari in essere tra l'Unione dei Comuni e i Comuni medesimi, secondo l'applicazione dei criteri di ripartizione delle spese definito alla lettera d) del punto precedente.

7. In caso di realizzazione di progetti specifici ed eccezionali, che non rientrano nelle attività ordinarie del Servizio associato, e che comportano un notevole impegno di tempo e di risorse, il relativo costo sarà imputato al Comune o ai Comuni richiedenti.

8. Le modalità ed i tempi di riversamento ai Comuni delle somme riscosse dall'Unione, le forme di rendicontazione delle azioni intraprese e relativi costi sostenuti per ogni singola pratica oltre alle spese di notifica degli atti ed al dettaglio delle somme recuperate, distinte per singoli tributi, saranno oggetto di apposito regolamento dell'Unione da concordare con i Comuni aderenti.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, si potrà fare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. L'Ufficio Associato potrà avvalersi di prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, quando e se previsto in base all'istituto giuridico utilizzato, il rimborso della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quanto stabilito dagli atti regolamentari di natura generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Unione Montana Potenza Esino Musone – Matteo Cicconi

Il Sindaco – Comune di Castelraimondo – Renzo Marinelli

Il Sindaco – Comune di Esanatoglia - Luigi Nazzareno Bartocci

Il Sindaco – Comune di Gagliole – Sandro Botticelli

Il Sindaco – Comune di Matelica – Alessandro Delpriori

Il Sindaco - Comune di Pioraco – Luisella Tamagnini

Il Sindaco – Comune di Sefro - Giancarlo Temperilli

Il Vice Sindaco – Comune di Treia – Edi Castellani